


**VISTO.**

Foggia, 29/10/22

IL PRESIDENTE  
Dott. Sebastiano Centile



**TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO**



Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

All'Ufficio Legale dell'INPS

E p. c. all'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale di Foggia

**Oggetto:** orientamenti della Sezione lavoro in materia di ATPO ex art. 445 bis c.p.c..

\*\*\*\*\*

In un'ottica collaborativa con codesto Ordine professionale e con l'INPS e per agevolare, semplificare ed accelerare l'accesso alla tutela giurisdizionale presso questa sezione, nell'ultima riunione endosezionale tenutasi in data 29.9.2022 è stato deliberato di portare a conoscenza delle SS.VV. alcuni degli orientamenti della sezione (non vincolanti per i Giudici) in materia di ATPO ex art. 445 bis c.p.c..

Pertanto trasmetto degli estratti del verbale relativi alle seguenti tematiche:

- 1- accertamento dello status di portatore di handicap;
- 2- esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili.

1-*"In relazione ai procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità, la sezione ritiene di conformarsi al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al quale: "In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata*

*dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate" (Sez. L - , Sentenza n. 24953 del 15/09/2021), atteso che, trascorso un anno dal presente arresto, non sono intervenute sentenze di segno contrario sul thema litis."*

*2- "Per quanto concerne i giudizi aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili, alla luce del recentissimo arresto della Cassazione (sez. lav., sentenza n. 26317 del 7.9.2022) e della ricostruzione sistematica della materia ivi contenuta, la sezione ritiene che l'azione possa essere incoata mediante ATPO e che l'unico soggetto legittimato passivo sia l'INPS."*

Distinti saluti.

Foggia, 27.10.2022.

Il Presidente della Sezione Lavoro  
Dott.ssa Beatrice Notarnicola

